



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO
PROVINCIA DI NOVARA
POLIZIA MUNICIPALE

Via Matteotti 15, CAP. 28060 - TEL 0321-55113 - FAX 0321-550002
CODICE FISCALE 80013960036 - P. IVA 00467930038

ORDINANZA NR. 15/2020

Granozzo con Monticello, 16 Aprile 2020

OGGETTO: contenimento del contagio da "covid 2019" o "Coronavirus" – Proroga misure urgenti fino al 03 Maggio 2020

IL SINDACO

Preso atto che, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi sul territorio nazionale del Covid 2019, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri Decreti dell' 8,9,11,22 marzo e 1° e 10 aprile, ha progressivamente adottato misure urgenti a riguardo della situazione epidemiologica;
Richiamate le misure contenute nelle Ordinanze del Ministero della Salute del 20 marzo e del 28 marzo, adottata quest'ultima di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte circa le ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid-19 e, da ultimo, il Dpgr n. 43 del 13 aprile u.s.;
Visto l'art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978, relativa all'Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
Richiamati gli art. 50 comma 5° e 54 comma 4° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, in qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

Fino al 03 Maggio compreso:

- a) Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie. Deve essere garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e, ove necessario, occorre indossare le mascherine.
- b) Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto;
- c) Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona.
- d) Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- e) Per le sole attività produttive attive (come da Codici Ateco allegati al Dpcm del 22 marzo) si raccomanda altresì che siano limitati gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni.

CONFERMA

- 1) di evitare ogni spostamento delle persone fisiche, salvo che per esigenze di lavoro o di necessità .
- 2) di evitare ogni spostamento se si sospetta di essere malati o se si assiste persone malate.
- 3) La sospensione di ogni evento, anche ludico e sportivo, in luoghi pubblici e privati.
- 4) La chiusura dei Cimiteri comunali.

DEMANDA

Al servizio messi comunale la pubblicazione della presente Ordinanza, alla polizia Locale e/o alla Stazione carabinieri di Cameriano il rispetto dei disposti della presente Ordinanza



Il Sindaco
Dott. Paolo PAGLINO